



*Ministero della Giustizia*  
**DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE**

**Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane**  
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Prot. N. **4001**

Roma, **5 MAR. 2010**

Al Dott. Michele DI MARTINO  
Dirigente del Centro per la  
Giustizia Minorile  
**PALERMO**

e p.c.

Al Presidente USPP  
Segretario Nazionale UGL – FN PP  
Sig. Giuseppe MORETTI  
Via G. Mompiani, n.7  
**00192 ROMA**  
(rif. nota n.3313/09-RS del 17.12.2009)

Al Dott. Giuseppe MANZELLA  
Direttore dell'Istituto Penale per i  
Minorenni  
**PALERMO**

Oggetto: Indennità per servizi esterni al personale di Polizia Penitenziaria operante presso locale spaccio personale dell'I.P.M. di Palermo.

Riscontro la nota n.2928 del 18.02.2010, relativa alla corresponsione dell'indennità per servizi esterni al personale di Polizia Penitenziaria operante presso il locale spaccio dell'I.P.M. di Palermo, e faccio presente quanto di seguito.

La Circolare n.388688 del 13.12.2007 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria estende l'applicazione della normativa in questione a tutto il personale di Polizia Penitenziaria che opera in quegli ambienti che, pur non avendo istituzionalmente persone destinate alla detenzione, possono occasionalmente ospitare uno o più detenuti – es. ambienti lavorativi dei detenuti ai sensi dell'art.21 O.P. -. In particolare stabilisce che *“per le strutture prive di muro di cinta si farà*



# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

**Direzione Generale del Personale e della Formazione - Risorse Umane**  
UFFICIO I - Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

riferimento, ovviamente, agli ambienti dislocati al di là della portineria d'ingresso. La norma estende altresì la sua efficacia a tutti gli altri ambienti che, pur non essendo istituzionalmente destinati alla detenzione, possono occasionalmente o provvisoriamente ospitare uno o più detenuti/e: tali possono essere considerati i mezzi di trasporto, le aule giudiziarie, gli ospedali, gli ambienti lavorativi dei detenuti, per effetto dell'applicazione del regime della semilibertà o del lavoro all'esterno ai sensi dell'art.21 O.P." La norma non qualifica il tipo di servizio svolto dal personale, che non necessariamente deve presentare un qualche legame funzionale con la presenza dei detenuti. La Circolare chiarisce inoltre che tutte le postazioni di servizio dislocate al di là della portineria d'ingresso sono di per sé sufficienti per assicurare il rispetto del requisito connesso alla presenza dei detenuti nell'ambiente ove viene svolta l'attività lavorativa.

Premesso quanto sopra, ed alla luce di quanto rappresentato dalla S.V. in ordine al servizio svolto dal predetto personale, ritengo che al personale operante presso il locale spaccio vada corrisposta l'indennità in parola. Ovviamente, per poter essere concessa l'indennità, è necessario che il servizio di tale personale si protragga almeno per tre ore continuative giornaliere.

*Luigi Di Mauro*

IL DIRETTORE GENERALE  
Luigi DI MAURO

*Luigi Di Mauro*